



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITÀ  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E  
DELLA QUALITÀ  
SAQ X

DG SAQ

Prot. Uscita del 28/12/2010

Numero: **0021122**

Classifica:



1979

PROT. N° .....

29 DIC. 2010

UFF. PIVA VISTO

PANEANI  
SEUT

*Roma,*

Agli Assessorati all'Agricoltura  
Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Ispettorato centrale della  
tutela della qualità e  
repressione frodi dei prodotti  
agroalimentari  
Via Quintino Sella, 42  
00187 ROMA

Ministero della Salute  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 - ROMA

Agenzia delle Dogane  
Via M. Carucci, 71  
00143 ROMA

Comando Carabinieri  
Politiche Agricole e  
Alimentari  
Via Torino, 44  
00184 ROMA

Corpo Forestale dello Stato  
Via G. Carducci, 5  
00187 ROMA

Comando carabinieri per la  
Tutela della Salute  
Piazza Albania 10  
00153 ROMA

ACCREDIA  
Piazza Mincio, 2  
00198 ROMA

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

CIA  
Via Mariano Fortuny, 20  
00196 - Roma

Confagricoltura  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00186 - Roma

Coldiretti  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 - Roma

Federbio  
Piazza dei Martiri, 1  
40121 - Bologna

AIAB  
Via Piave, 14  
00187 - Roma

Legacoop Agroalimentare  
Via G.A. Guattani, 9  
00161 - Roma

AGCI AGRITAL  
Via A. Bargoni, 78  
00153 - Roma

Federalimentare  
Via Luigi Pasteur, 10  
00144 - Roma

AMAB  
Monastero di Montebello, 1  
61030-Isola del Piano (PU)

Terra Sana Italia  
Via Vivaldi, 10  
61030 - Montefelcino (PU)

Associazione per l'Agricoltura  
Biodinamica  
Via Privata Vasto, 4  
20121 - Milano

Assobio  
Piazza dei Martiri, 1  
40121 - Bologna

Confcooperative - Fedagri  
Borgo S. Spirito, 78  
00193 - Roma

CRA  
Via Nazionale, 82  
00184 - Roma

Assometab  
Via Calcinaro, 2085  
47023 - Martorano di Cesena (FC)


Fruitimprese - Associazione Imprese  
Ortofrutticole  
Via Sabotino 46 - 00195 Roma

**OGGETTO:** DM n. 20804 del 23/12/2010 concernente "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica".

Con la presente si trasmette il decreto in oggetto, finalizzato a fornire criteri uniformi, da applicare nello svolgimento delle attività di controllo, per la valutazione delle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari nei prodotti biologici

Si prega di dare la più ampia diffusione al provvedimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldognò



2  
101



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ**

**IL CAPO DIPARTIMENTO**

**Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica**

**VISTO** il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il D.M. 19 febbraio 2010, n. 1572 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.R. 129 del 22 luglio 2009;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

**VISTO** il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

**VISTO** il Decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

**CONSIDERATA** la necessità di precisare una soglia numerica di presenza di residui di prodotti fitosanitari oltre la quale non sia concedibile la certificazione di produzione biologica, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, al fine di fornire criteri uniformi di valutazione nello svolgimento dell'attività di controllo;

**RITENUTO OPPORTUNO** che tale soglia assuma valori diversi a seconda che si tratti di prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato II del Reg. 889/2008 o prodotti non consentiti in agricoltura biologica o prodotti il cui uso è vietato anche in agricoltura convenzionale;

**RITENUTO OPPORTUNO** di tener conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazioni e/o miscela;

**RITENUTO OPPORTUNO** di tener presente i limiti residuali massimi relativi ad eventuali frazioni di prodotti non biologici;

**SENTITO** il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 15 novembre 2010.

**DECRETA**

**Articolo 1**

Il presente Decreto si applica, in tutte le fasi di processo, ai prodotti agricoli vivi e non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti e ai mangimi, ottenuti in conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 e ai relativi regolamenti attuativi.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE  
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

**Articolo 2**

In caso di presenza di prodotti fitosanitari, riscontrata nei prodotti di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di valutazione contenuti nell'allegato al presente decreto.

Roma, -

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Adriano Rasi Caldagno

*Adriano Rasi Caldagno*

*col 2*

**Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari  
in agricoltura biologica**

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'allegato II del Reg. (CE) n.889/2008, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei limiti massimi di residui (LMR) previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005 per le produzioni convenzionali.

Con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, invece, è opportuno sottolineare che la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'Organismo di Controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione.

In tale contesto si ritiene necessario tener conto di determinati limiti residuali oltre i quali il lotto di prodotto che è risultato contaminato non può in nessun caso essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Anche al di sotto di tali valori, ad ogni modo, l'organismo di controllo, ai fini della certificazione, dovrà accertare la natura accidentale e tecnicamente inevitabile della presenza dei residui.

Pertanto, con riferimento ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. (CE) n.889/2008 ma il cui uso è autorizzato in agricoltura convenzionale, è opportuno considerare 0,01 mg/kg quale limite inferiore, inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a meno che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti trasformati e/o composti tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto.

Nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, è necessario tenere presente i LMR relativi alla frazione di prodotti non biologici.

In caso di sostanze il cui uso non è più autorizzato neanche in agricoltura convenzionale, si ritiene opportuno ammettere l'applicabilità dei LMR previsti dal Reg. (CE) n. 396/2005.

I laboratori degli organi di controllo ufficiali, qualora sia riscontrata la presenza di residui di antiparassitari al di sotto della citata soglia numerica, esprimono un giudizio di regolarità del campione. In tal caso i laboratori provvedono comunque ad interessare il competente OdC al fine di consentire ogni attività finalizzata ad accertare eventuali cause di contaminazione presso l'operatore coinvolto.

*Al.*